



BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA FILIERA TURISTICA - ANNO 2026 (26FT)

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio di Vicenza si pone l'obiettivo di realizzare un intervento a supporto della filiera turistica, della ristorazione e dei pubblici esercizi, rivolto alle imprese, finalizzato a sostenere, mediante contributi a fondo perduto, singole azioni volte a rafforzare la qualità delle strutture della filiera turistica.

Dal 2025 è divenuta pienamente operativa la Consulta Turismo del Territorio (CTT) - frutto dell'accordo di collaborazione tra Provincia di Vicenza, OGD Montagna Veneta, OGD Pedemontana Veneta e Colli, OGD Terre Vicentine e Camera di Commercio di Vicenza – che ha lavorato per identificare le aree con maggiore potenzialità e allo stesso tempo i punti deboli dell'offerta turistica locale, individuando gli ambiti strategici di intervento.

In attuazione del Destination Management Plan - DMP 2025-2027, la CTT sta realizzando la costruzione della Rete di Destinazione della Provincia di Vicenza.

La Rete di Destinazione della Provincia di Vicenza è una rete su base volontaria e gratuita di operatori «certificati», perché rispettano dei determinati requisiti e standard di mercato. Lo scopo della Rete è quello di organizzare proposte e servizi turistici (attività, visite guidate, attività esperienziali...) rivolte ai segmenti di domanda specifici della destinazione (turismo outdoor, bike, enogastronomico, culturale).

Per questo la Rete avrà al suo interno le declinazioni sui prodotti:

- Turismo Outdoor
- Turismo Enogastronomico
- Turismo Bike
- Turismo Culturale

Gli obiettivi sono quelli di migliorare la qualità delle strutture turistiche e di favorire la partecipazione al portale turistico www.visitlandsofvicenza.com

Il Bando si inserisce nell'ambito delle linee promozionali 2026 a favore del sistema delle imprese e delle azioni strategiche programmate dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Relazione Previsionale e Programmatica 2026.

Il Bando prevede due fasi:

1^a fase): presentazione della domanda di contributo (documentazione di cui all'Articolo 9 del presente Bando);

2^a fase): presentazione della rendicontazione (documentazione di cui all'Articolo 11 del presente

Bando).

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari a € 220.000,00.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che esercitano una delle seguenti attività (come risulta dalla visura camerale - codice primario o prevalente di attività ATECO2025, il codice individuato raggruppa anche eventuali sotto-codici che sono ugualmente ammissibili):

- 55.1 *Servizi di alloggio di alberghi e simili*
- 55.2 *Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata*
- 55.3 *Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali*
- 56.11 *Attività di ristoranti (comprese gelaterie e pasticcerie)*
- 56.3 *Attività di somministrazione di bevande*
- 79.1 *Attività di agenzie di viaggio e tour operator*

Solamente con riferimento ai codici 55.20.5 *Servizi di alloggio in aziende agricole e ittiche* e 56.11.91 *Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole* possono richiedere il contributo anche le imprese che esercitano l'attività con codice secondario (come risulta dalla visura camerale - ATECO2025, il codice individuato raggruppa anche eventuali sotto-codici che sono ugualmente ammissibili) presso la localizzazione (sede o altra unità locale) che beneficia del contributo.

Le imprese devono svolgere una delle suddette attività presso la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Vicenza, ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale (entrambi questi due ultimi requisiti devono sussistere almeno al momento della liquidazione del contributo).

Nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera e/o che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si

impegnano ad ottenere le condizioni di regolarità prima della liquidazione del contributo.

Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando:

- le imprese che siano state sottoposte all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- le imprese che risultavano in stato domanda «ammessa» nella graduatoria di concessione del Bando Filiera Turistica 2025 (25FT), che non abbiano presentato la relativa rendicontazione;
- le imprese che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile (imprese agricole).

1. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con le iscrizioni a eventuali Albi, Ruoli, Registri camerali e autorizzazioni obbligatori per le relative attività.

2. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in uno stato previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali e delle crisi d'impresa, non devono avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, non devono essere in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria.

3. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi.

I requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 3 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, N. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, N. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Vicenza.

Articolo 4 - Normativa europea sugli Aiuti di Stato

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento N. 2023/2831 (GUUE L/2023/, 15.12.2023) adottato dalla Commissione Europea il 13 dicembre 2023.

In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad

un'impresa «unica» non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle normative di tale Regolamento (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», aiuti «de minimis», cumulo e controllo). L'aiuto si considera concesso (articolo 3.3 del Regolamento UE N.2023/2831) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Articolo 5 - Cumulo con altri Aiuti di Stato

Gli aiuti previsti dal presente Bando **NON** sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri benefici pubblici.

Articolo 6 - Contributo

Il contributo è di **€ 2.000,00** su una spesa minima di € 4.000,00 (al netto IVA). Non è previsto un limite massimo per i costi sostenuti dall'impresa. Il contributo viene erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese presentando le fatture e la documentazione attestante il pagamento. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Alle imprese che, **al momento della presentazione della domanda di contributo** di cui al presente Bando, hanno aderito alla **Rete di Destinazione della Provincia di Vicenza** compilando il modulo online disponibile a partire dalla pagina

<https://www.vi.camcom.it/it/servizi/turismo-cultura-e-progetti-speciali/consulta-turismo-del-territorio-ctt>

sono attribuiti ulteriori **€ 300,00** che si sommano al contributo spettante.

Prima della fase di ammissione sarà verificata a cura dell'ufficio *Turismo, cultura e progetti speciali* la manifestazione di interesse per verificare l'effettiva corrispondenza con le prescrizioni indicate dal DMP nonché la presenza dei requisiti disponibili all'indirizzo web su-indicato.

Il requisito dell'adesione alla Rete di Destinazione della Provincia di Vicenza deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di adesione alla Rete è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se l'adesione risulta attivata in un momento successivo. La mancanza dell'adesione alla Rete di Destinazione in fase di liquidazione del contributo comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.



Alle imprese in possesso del **rating di legalità**¹ sono attribuiti ulteriori **€ 200,00** che si sommano al contributo spettante.

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale *rating* deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating>

Il *rating* deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di attribuzione del *rating* è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se il *rating* risulta attribuito dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita del *rating* in fase di liquidazione del contributo comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.

Alle imprese in possesso della «**certificazione della parità di genere**²» sono attribuiti ulteriori **€ 200,00** che si sommano al contributo spettante.

Se l'impresa dichiara di essere in possesso di tale certificazione deve effettuare la verifica preventiva al link dell'Ente Italiano di Accreditamento «Accredia»

https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

(per effettuare la ricerca inserire il codice fiscale dell'impresa e selezionare la Norma UNI/PdR 125:2022 – Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022).

La certificazione deve essere posseduta sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo. Se la procedura di attribuzione della certificazione è solo avviata alla data di presentazione della domanda di contributo camerale, il contributo

¹Il regolamento sul *rating* di legalità disciplina le modalità in base alle quali si tiene conto di questo *rating* attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. Il *rating* di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un «riconoscimento» - misurato in «stellette» - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio *business*. All'attribuzione del *rating* l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

² La legge 5 novembre 2021, n. 162, all'articolo 4 comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

aggiuntivo non sarà riconosciuto anche se la certificazione risulta attribuita dalle competenti autorità in un momento successivo.

La perdita della certificazione in fase di liquidazione del contributo comporta la decurtazione del corrispondente importo di contributo riconosciuto in fase di ammissione.

Il contributo sarà corrisposto a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili.

Le modalità e i termini di presentazione del rendiconto delle spese sono descritti all'articolo 11 del presente Bando.

Riepilogo

Investimento minimo (*) al netto IVA	Importo contributo massimo
€ 4.000,00	€ 2.000,00 per ciascuna impresa + eventuali € 300,00 per eventuale partecipazione alla Rete di Destinazione + eventuali € 200,00 per <i>rating</i> di legalità + eventuali € 200,00 per certificazione della parità di genere

(*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza

Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 comma 2, del DPR 600/73, salvo i casi di esenzione.

Articolo 7 - Fornitori

Ai fini del presente Bando, i fornitori abilitati ad erogare le forniture ammissibili di cui al successivo Articolo 8 devono:

- avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- svolgere una attività coerente con la prestazione realizzata (sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).

La Camera di Commercio verificherà i requisiti dei fornitori.

Articolo 8 - Spese ammissibili e termini di inizio e fine degli investimenti

Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA, dettagliate in fattura, sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda³ al 23

³ Per la data delle spese relative ai canoni si veda il successivo elenco delle spese ammissibili.



febbraio 2027, cioè le fatture devono risultare emesse e i pagamenti devono risultare effettuati nell'arco temporale sopra indicato. Se una fattura (o altro documento di spesa) è emessa fuori dall'arco temporale sopra indicato, verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se il relativo pagamento è effettuato nei termini; se un pagamento è effettuato fuori dall'arco temporale sopra indicato, la spesa a cui si riferisce verrà esclusa dalle spese ammissibili anche se la relativa fattura (o altro documento di spesa) è emessa nei termini. Non saranno presi in considerazione né documenti di spesa emessi a titolo di acconto/anticipo, né pagamenti effettuati a titolo di acconto/anticipo, fuori dai termini sopra indicati, anche se pertinenti all'investimento oggetto del contributo.

Le spese ammissibili riguardano:

- spese di consulenza e progettazione campagne pubblicitarie di promozione delle stagioni turistica (siti e canali web, campagna stampa, televisiva, radiofonica, social o similari) finalizzate a promuovere l'impresa o il prodotto turistico;
- spese di produzione strumenti promozionali a favore dell'impresa o del prodotto turistico oggetto della propria attività per la stagione turistica (web, stampa cataloghi, brochure e simili per la promozione della stagione turistica);
- spese di produzione e aggiornamento dei nuovi prodotti (ad esempio aggiornamento e adeguamento sito web, ristampa cataloghi, brochure etc);
- campagne di promozione attraverso attività di digital e social media marketing, couponing, inbound marketing;
- azioni di digital marketing su portali di promozione turistica;
- acquisizione ed utilizzo di forme di smart payment, nonché canoni per utilizzo di piattaforme online (i canoni sono solo quelli sostenuti nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2026 fino alla data di rendicontazione);
- canoni di inserimento e/o mantenimento su piattaforme di prenotazione turistica, marketplace (i canoni sono solo quelli sostenuti nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2026 fino alla data di rendicontazione);
- canoni relativi a piattaforme di *Hospitality data intelligence* (i canoni sono solo quelli sostenuti nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2026 fino alla data di rendicontazione);
- canoni inerenti a soluzioni *software as a service* per gestione ordini e/o sistemi evoluti di cassa i canoni sono solo quelli sostenuti nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2026 fino alla data di rendicontazione);
- traduzioni dei testi aziendali finalizzate alla predisposizione di portfolio prodotti;



- shooting fotografici dei prodotti aziendali finalizzati alla predisposizione di portfolio servizi o finalizzati alla realizzazione della campagna promozionale;
- spese per la partecipazione a borse del turismo, workshop ed eventi promozionali di settore;
- interventi per il finanziamento di pratiche di gestione d'impresa improntate ai criteri del rispetto ambientale e della valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.

Le spese ammissibili non potranno in nessun caso essere riferite alle seguenti attività:

- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito) **dalle ore 15:00 del 1° ottobre 2026 alle ore 15:00 del 7 ottobre 2026.**

Saranno automaticamente escluse le domande inviate fuori dai succitati intervalli temporali.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>

Nel sistema informatico andrà selezionato il Bando identificato dal codice 26FT «Bando Filiera Turistica – anno 2026».

Con risposta a interpello n. 907-1730/2020, in data 22/02/2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Veneto, comunica che l'imposta di bollo non è dovuta per le istanze di partecipazione ai bandi camerali per l'erogazione di sussidi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Tariffa Allegato A e dell'art. 8, comma 3 della Tariffa Allegato B al D.P.R. 642/1972.

Documenti indispensabili e obbligatori da allegare alla pratica (vanno tutti firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria):

- domanda di contributo (**Allegato A**)⁴

⁴Il portale Restart genera in automatico un documento denominato DOMANDA DI CONTRIBUTO che riassume alcuni

Il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

È prevista una procedura valutativa a sportello: l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dalla data di spedizione della pratica telematica attestata dalla data e dall'orario assegnati dal sistema informatico, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo (la prima pervenuta in ordine cronologico), salvo nel caso in cui autonomamente l'impresa si accorga di aver commesso degli errori e rinvii, entro i termini previsti dal Bando, la domanda correttamente: in questo caso sarà presa in considerazione la domanda inviata correttamente e sarà esclusa quella incompleta anche se inviata per prima in ordine cronologico.

L'allegato A) è a disposizione sul sito <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/>, sezione Camera di Commercio di Vicenza: bandi per contributi.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici alla stessa non imputabili.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse stanziare, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito internet camerale dedicate al Bando.

Articolo 10 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione del contributo e casi di esclusione

Le domande di contributo saranno esaminate dal Capo Servizio «Orientamento, Informazione e Promozione Economica», dr Diego Rebesco, che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, eventuali integrazioni o regolarizzazioni della documentazione, salvo i casi di esclusione automatica di seguito specificati.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

1. mancanza del modulo di domanda (Allegato A);
2. il modulo di domanda (Allegato A) risulta completamente in bianco o illeggibile, anche se risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;

dati inseriti nel portale stesso ma che non sostituisce il modulo di domanda Allegato A che va compilato, firmato digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante e inviato attraverso il portale.



3. il modulo di domanda (Allegato A) non risulta firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
4. il modulo di domanda (Allegato A) è firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
5. domande presentate più volte dalla stessa impresa (viene tenuta la prima in ordine cronologico, salvo quanto indicato nel precedente articolo 9);
6. domande presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
7. domande presentate da soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
8. domande presentate fuori dai termini previsti;
9. domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali;
10. domande presentate da imprese che risultano con lo stato domanda «ammessa» in graduatoria di ammissione per il contributo relativo al Bando Filiera Turistica 2025 (25FT), che non abbiano presentato la relativa rendicontazione;
11. domande presentate da imprese il cui codice di attività ATECO2025 non sia tra quelli elencati all'articolo 3.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Eventuali preventivi di spesa o altra documentazione allegata e non richiesta espressamente dal Bando in fase di presentazione della domanda, non saranno esaminati dalla Camera di Commercio. Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di domanda e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo pid@madeinvicenza.it). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla graduatoria per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la

Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene ai contributi aggiuntivi per il possesso del requisito di adesione alla Rete di Destinazione e/o del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere», la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese che ne dichiarano il possesso nella domanda di contributo; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta in possesso al momento della presentazione della domanda, il relativo contributo aggiuntivo non sarà riconosciuto, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se tra la fase di presentazione della domanda e quella di esame istruttorio della domanda, l'impresa richiedente il contributo, per qualunque ragione, ha cambiato il suo codice fiscale, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla graduatoria di concessione, senza preavviso di rigetto.

In ossequio al principio di economicità dell'azione pubblica, ove alla scadenza prevista per la formazione della graduatoria degli assegnatari del contributo, le risorse fossero esaurite, non si procederà ad ulteriori istruttorie per le domande che risulterebbero comunque non finanziabili per carenza di risorse.

Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, diniego che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria di concessione approvata con Determinazione del Capo Servizio sarà pubblicata entro il **24 novembre 2026** sul sito istituzionale e riporterà l'elenco delle domande ammesse fino all'esaurimento delle risorse stanziare complete di CUP validi.

La graduatoria di concessione delle domande ammesse pubblicata nel sito **costituirà la sola comunicazione ufficiale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.**

L'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica o per esaurimento dei fondi) e la determinazione del Capo Servizio saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.

Il possesso del requisito relativo alla copertura assicurativa rischi catastrofali sarà controllato a campione, in misura pari ad almeno il 5% delle domande istruite. Le imprese rientranti nel campione riceveranno specifica comunicazione e avranno l'obbligo di trasmettere, entro il termine di 10 giorni di calendario, la documentazione a comprova del requisito tra quelle riportate di seguito:



- Contratto assicurativo riportante la dicitura “Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213”;
- Contratto assicurativo non riportante esplicitamente la dicitura ma accompagnato da un’attestazione prodotta dal soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi relativamente alla conformità del contratto medesimo alla legge 30.12.2023 n. 213;
- Polizza assicurativa - a copertura dei rischi catastrofali - già in essere al momento di entrata in vigore dell’obbligo per il richiedente - da adeguare alle previsioni di legge a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile della stessa (ex art. 11.2 DM n. 18 /2025);
- Dichiarazione da parte del soggetto fornitore/intermediario dei servizi assicurativi che attesti che l’impresa rispetta la normativa relativa alla “Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213”.

Nel caso la polizza sia stata stipulata da un soggetto (ad es. proprietario dell’immobile) diverso dall’impresa che chiede il contributo alla Camera di Commercio, deve essere presentata, in sede di controllo a campione, anche idonea documentazione che dimostri la relazione dell’impresa richiedente il contributo con il soggetto che ha stipulato la polizza (ad es. contratto di locazione).

Il mancato invio della documentazione richiesta entro i termini o l’accertamento dell’assenza dei requisiti dichiarati comporterà la non ammissibilità della domanda oltre alle responsabilità connesse alla dichiarazione.

I controlli relativi all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e il controllo sui suoi reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici, saranno effettuati su un campione, in misura pari ad almeno il 5% delle domande istruite. In caso di esito negativo del controllo (cioè ad esempio presenza di reati ostativi e/o sanzioni interdittive) sarà fatto apposito preavviso di rigetto, comportando l’esito negativo del controllo la non ammissibilità della domanda.

Articolo 11 - Rendicontazione, liquidazione del contributo e casi di esclusione

Le imprese si impegnano ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’impresa, che saranno valutate dalla Camera di Commercio in sede di rendicontazione. Le imprese si impegnano inoltre a sostenere, nella



realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto, pena la decadenza dal contributo. L'eventuale rinuncia al contributo o la mancata rendicontazione potrà costituire causa di inammissibilità all'eventuale successiva edizione del presente Bando.

L'eventuale rinuncia va fatta esclusivamente non presentando la rendicontazione entro la scadenza.

Il rendiconto deve essere presentato esclusivamente in via telematica a partire **dalle ore 15:00 del 14 gennaio 2027 ed entro e non oltre le 21:00 del 16 marzo 2027** con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito). Contestualmente il sistema invierà in automatico il codice identificativo della pratica telematica inviata.

La rendicontazione va effettuata in una unica *tranche*, poiché non sono ammessi anticipi e saldi: eventuali ulteriori invii di documentazione, dopo la liquidazione del contributo, non saranno presi in considerazione anche se effettuati entro i termini di rendicontazione.

È ammesso un ulteriore invio di rendicontazione, entro i termini previsti dal Bando, solo se l'impresa si accorge autonomamente, prima che venga effettuata la liquidazione del contributo da parte dell'ufficio competente, di aver erroneamente omissso parte della rendicontazione.

L'invio del rendiconto può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di rendicontazione.

Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nelle Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>

La modulistica sarà resa disponibile entro la data di avvio della fase di rendicontazione.

In rendicontazione dovrà essere inviata la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa beneficiaria:

- modulo di rendicontazione (**Allegato B**) e riepilogo delle spese sostenute (**Allegato B2**), in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con i quali si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- **copia delle fatture elettroniche in formato xml (in caso di fornitore italiano) e/o di altri documenti di spesa con tutti i requisiti di seguito specificati:**

1. Le fatture e gli altri documenti di spesa:

- **devono essere intestati al beneficiario, leggibili e chiari**
- devono essere redatti in Euro e in lingua italiana
- eventuali documenti fiscali/fatture emessi in valute diverse dall'Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione e da dichiarazione del controvalore in Euro, alla data di



emissione della fattura/documento fiscale o alla data del pagamento; eventuali documenti fiscali/fatture emessi non in lingua italiana, seppur in Euro, devono essere accompagnati da apposita traduzione

- devono esporre con chiarezza le singole voci di costo **utilizzando** una o più voci di spesa previste dal presente Bando
- devono essere sostenuti e interamente pagati nel periodo che decorre dalla data di presentazione della domanda al 23 febbraio 2027
- devono riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** presente nella graduatoria di concessione, **pena l'esclusione** del documento di spesa dal computo della spesa ammissibile.

NON è considerato valido un documento di spesa con un CUP riportato a mano successivamente perché non risulta nella descrizione originaria della spesa né un documento di spesa che riporta più CUP.

Per le fatture emesse prima della graduatoria di concessione: l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», un servizio web dedicato all'integrazione del CUP nelle fatture elettroniche. Link per integrare o correggere il CUP nelle fatture xml: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

La procedura dell'Agenzia delle entrate permette di correggere o integrare una fattura con CUP errato o mancante.

La procedura è fatta dall'intestatario della fattura (NON dal fornitore che ha emesso la fattura) e l'output della procedura è un'attestazione protocollata dall'Agenzia dell'Entrate che collega il CUP corretto alla fattura xml (che non viene modificata).

È necessario allegare l'attestazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.

In mancanza di fatture elettroniche va resa apposita dichiarazione esplicativa delle motivazioni tecnico-giuridiche per cui mancano e allegate le fatture stesse nel formato disponibile.

2. Documenti di spesa **NON** ammissibili:

- **note di prestazione di lavoro occasionale**
- documenti di spesa che, nella causale di acquisto, recano l'indicazione di semplici codici prodotto o semplici sigle non immediatamente identificabili, poiché non sono ritenute causali parlanti.

- **copia dei pagamenti effettuati con tutti i requisiti di seguito specificati:**



1. I pagamenti:

- devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie tracciabili
- devono richiamare espressamente e in maniera chiara e completa gli estremi della fattura / documento di spesa oggetto del pagamento
- devono attestare l'effettiva esecuzione del pagamento (ad esempio copia del **bonifico «eseguito»** o con analoga indicazione **e** con il codice CRO oppure TRN o altro codice identificativo)
- devono essere **eseguiti entro i termini previsti dal presente Bando** e non semplicemente ordinati entro i termini e pagati successivamente
- devono rispettare le istruzioni relative alle modalità di pagamento ammesse, riportate nell'appendice al presente Bando.

2. Ulteriori requisiti *raccomandati* per i pagamenti, al fine di agevolare l'esame della documentazione in fase di rendicontazione:

- inserimento del **Codice Unico di Progetto (CUP)**.

3. Pagamenti **NON** ammissibili:

- pagamenti in contanti
- pagamenti tramite assegni circolari
- pagamenti tramite assegni bancari
- semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente
- spese il cui pagamento è stato effettuato per compensazione.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - **solo** per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (**Allegato C**).

La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà:

- la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente; in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98);
- la mancanza di forniture in essere con la Camera di commercio di Venezia;
- la regolarità nei versamenti del diritto annuale;



- l'osservanza dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato l'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, commi da 125 a 129 relativamente agli obblighi per alcuni tipi di beneficiari di pubblicare nei propri siti internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative alle sovvenzioni (non inferiori a € 10 mila), agli stessi effettivamente erogate nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e agli obblighi, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, di pubblicare le medesime informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- la regolarità ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) per i soggetti obbligati a tale normativa;
- il rispetto del divieto di cumulo sancito dall'articolo 5 del presente Bando, mediante controllo a campione effettuato sul 5 % delle rendicontazioni istruite.

La liquidazione del contributo avverrà entro 120 giorni dal ricevimento della rendicontazione o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste.

Casi di esclusione automatica: sono effettuati d'ufficio e senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente il contributo e si verificano nei seguenti casi:

- mancanza del modulo di rendicontazione (Allegato B) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato, o modulo firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;
- mancanza del modulo di riepilogo delle spese (Allegato B2) o modulo completamente in bianco o illeggibile, ancorché firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante, o modulo non firmato digitalmente dal titolare / legale rappresentante anche se correttamente compilato, o modulo firmato digitalmente da persona diversa da colui che compila la modulistica e rilascia le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio nell'Allegato B;
- rendicontazioni presentate da imprese che hanno in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione;
- rendicontazioni presentate fuori dai termini previsti;



- rendicontazioni presentate da imprese che non svolgano una delle attività elencate nell'articolo 3 del presente Bando, presso la sede legale e/o unità locale in provincia di Vicenza;
- rendicontazioni con una spesa minima inferiore a quella fissata nel presente Bando;
- rendicontazioni inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali.

In tutti gli altri casi sopra non menzionati la Camera di Commercio potrà chiedere integrazioni / regolarizzazioni della documentazione presentata o effettuare, se ricorre il caso, il preavviso di rigetto.

Le integrazioni / regolarizzazioni saranno richieste con posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail* indicato dall'impresa nel modulo di rendicontazione e daranno un termine fisso di massimo dieci giorni di calendario per rispondere (sempre tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo pid@madeinvicenza.it). Se il termine cade di domenica o festivo è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

La mancata presentazione di tali integrazioni / regolarizzazioni entro il termine perentorio assegnato di volta in volta dalla Camera di Commercio, comporta l'esclusione dell'impresa dalla liquidazione per mancata regolarizzazione.

Nel caso in cui venga effettuato il preavviso di rigetto, esso viene sempre inviato tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dell'impresa come risultante dalla visura del Registro Imprese. L'impresa avrà dieci giorni di calendario di tempo dal ricevimento della PEC per presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa sempre tramite PEC. Se la Camera di Commercio non riceverà nessuna osservazione e/o documentazione integrativa, o la riceve dopo i dieci giorni ammessi, o con mezzi diversi dalla PEC, procederà all'automatica esclusione dell'impresa.

Per quanto attiene alla **conferma dei contributi aggiuntivi** per il possesso del requisito di adesione alla Rete di Destinazione e/o il possesso del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere», la Camera di Commercio effettuerà il controllo d'ufficio per le sole imprese alle quali era stato riconosciuto in fase di concessione; se dal controllo d'ufficio emerge che l'impresa non ne risulta più in possesso al momento della liquidazione del contributo, il relativo contributo aggiuntivo verrà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa richiedente.

Se l'impresa non era in possesso del requisito di adesione alla Rete di Destinazione e/o del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere» in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto l'adesione alla Rete e/o il riconoscimento del *rating* di legalità e/o della «certificazione della parità di genere» dalle competenti autorità.



L'eventuale decurtazione dei contributi aggiuntivi (adesione alla Rete di Destinazione, *rating* di legalità, certificazione parità di genere) **non** comporta l'esclusione dalla liquidazione del contributo di € 2.000,00, ferma restando la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Bando.

È ammessa la rendicontazione di spese diverse da quelle preventivate purché ricomprese in quelle previste all'articolo 8 del presente Bando e purché, in sede di rendicontazione, venga spiegato il motivo dello scostamento nel modulo di riepilogo delle spese sostenute (Allegato B2), ferma restando la necessaria presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente Bando.

L'ammissibilità delle spese rendicontate sarà valutata autonomamente dalla Camera di Commercio ed eventuali decurtazioni delle stesse non saranno comunicate preventivamente all'impresa richiedente, tranne nel caso in cui si scenda sotto la spesa minima, comportando ciò un caso di preavviso di rigetto. La presenza di spese sostenute e/o pagate fuori dai termini previsti dal presente Bando, comporta la decurtazione del relativo importo, con eventuale esclusione dalla liquidazione del contributo se la spesa complessiva scende sotto il minimo previsto dal Bando.

Se tra la fase di presentazione della domanda o della rendicontazione e quella di esame istruttorio della rendicontazione, l'impresa richiedente il contributo, per qualunque ragione, ha cambiato il suo codice fiscale, l'impresa stessa viene automaticamente esclusa dalla liquidazione del contributo, senza preavviso di rigetto.

La graduatoria di liquidazione del contributo alle imprese che hanno rendicontato sarà pubblicata nel sito camerale **e costituirà la sola comunicazione ufficiale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.**

L'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica o per mancata rendicontazione) e la determinazione del Capo Servizio saranno consultabili esclusivamente tramite accesso agli atti.

Articolo 12 - Revoca, sanzioni e rinuncia al contributo

Ferme restando le eventuali responsabilità penali, l'eventuale contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:

- sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
- mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini;
- intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel Bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;



- avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario;
 - mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
 - il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - impossibilità di effettuare i controlli, di cui al successivo articolo, per cause imputabili al beneficiario;
 - sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendevano impossibile e/o illegittima l'erogazione;
 - rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario;
 - mancato rispetto della normativa sulle polizze catastrofali a copertura dei danni prevista dall'articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (solo per i soggetti obbligati).
- La revoca viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 per le parti applicabili.

Articolo 13 - Controlli

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio «Orientamento, Informazione e Promozione economica» Dr Diego Rebesco.

Articolo 15 - Ricorsi

Avverso il presente Bando ed i provvedimenti ad esso collegati è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/1990.

Articolo 16 - Contatti

Referente per l'istruttoria è il Punto Impresa Digitale - PID dell'Azienda Speciale camerale «Made in Vicenza» (pid@madeinvicenza.it – Olivia Viviani tel. 0444/994763 - Maria Corà tel. 0444/994753).



Per assistenza e chiarimenti sul Bando e sulla domanda di partecipazione scrivere a:

pid@madeinvicenza.it

Per assistenza tecnica sulla compilazione e presentazione della pratica telematica contattare

l'assistenza al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>

e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>

Articolo 17 - Valutazione degli incentivi

Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacità di programmazione e revisione della spesa, i soggetti beneficiari dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

La Camera di Commercio nella raccolta dei dati necessari alle valutazioni favorisce, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi e potrà affidare l'analisi a esperti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attività predette.

Articolo 18 - Normativa sulla privacy

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni all'Azienda speciale della Camera di Commercio «Made in Vicenza» che curerà l'istruttoria del Bando per conto della Camera di Commercio di Vicenza, alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete *internet* ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e in conformità con l'articolo 22 comma 4 del Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio indicato nell'informativa *privacy* contenuta nella domanda di contributo. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Ai fini di pubblicità legale, il presente Bando viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Vicenza e nella piattaforma «Incentivi.gov.it».

Articolo 19 - Rinvio al Regolamento Generale, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale, approvato dalla Giunta camerale con i poteri del Consiglio nella riunione del 29 gennaio 2026 con deliberazione n.



Camera di Commercio
Vicenza



3 successivamente ratificata dal Consiglio camerale in data 30 aprile 2026 con deliberazione n. 4.



APPENDICE - ISTRUZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamenti ammessi

Modalità di pagamento	Documentazione da allegare obbligatoriamente
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	Copia del bonifico con dicitura «eseguito» in cui compaia: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). In alternativa: - estratto conto corrente/lista movimenti in cui siano visibili i medesimi dati sopra elencati.
Ricevuta bancaria	Lista movimenti/elenco effetti pagati in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito (compresa la carta prepagata)	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre estratto conto della carta di credito. Inoltre scontrino.
Carta di debito	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre scontrino.
Acquisti on-line	Estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: - l'intestatario del conto corrente; - addebito delle operazioni. Inoltre copia dell'ordine. Inoltre eventuale ricevuta.
PAGO PA	Ricevuta del pagamento effettuato tramite PAGO PA accompagnata dall'avviso di pagamento.